SENTENZA DELLA CORTE
21 maggio 1987 *

Nella causa 97/85,

1) **Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH,** società di diritto tedesco, con sede in Amburgo,

2) **Walter Rau Lebensmittelwerke,** società di diritto tedesco, con sede in Hilter,

3) **Westfälisches Margarinewerk Wilhelm Lindemann KG,** società di diritto tedesco, con sede in Bünde,

4) **Heinrich Hamker Lebensmittelwerke GmbH & Co. KG,** società di diritto tedesco, con sede in Bad Essen-Lintorf,

tutte rappresentate dagli avv.ti Modest, Gündisch e soci, del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, 34 B, rue Philippe-II,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Karpenstein e Jansen, membri dell'ufficio legale della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 25 febbraio 1985, relativa a misure di promozione delle vendite di burro sul mercato di Berlino (Ovest), [COM(85) 276 def.],

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, Y. Galmot, C. Kakouris e F. Schockweiler, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: K. Riechenberg, f. f. amministratore

vista la relazione d'udienza completata a seguito della fase orale del 4 giugno 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 dicembre 1986,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 aprile 1985, quattro imprese produttrici di margarina con sede nella Repubblica federale di Germania hanno proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato, un ricorso mirante all'annullamento di una decisione che la Commissione ha indirizzato il 25 febbraio 1985 alla Repubblica federale di Germania, relativamente a misure di promozione delle vendite di burro sul mercato di Berlino (Ovest).

2 Tale decisione era stata adottata dalla Commissione a norma dell'art. 4 del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 131, pag. 6), il quale ha autorizzato la Commissione ad adottare provvedimenti volti a favorire l'ampliamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari.

3 Al fine di studiare i modi di reazione dei consumatori ad un ribasso dei prezzi del burro, la Commissione, nella decisione, disponeva di organizzare, sul mercato di Berlino (Ovest) e per il periodo dal 15 aprile al 30 giugno 1985, un'azione di promozione delle vendite di burro, di cui un istituto di ricerca indipendente doveva

calcolare il costo marginale e l'efficacia. Si dovevano confezionare, in panetti del peso di 250 grammi recanti la dicitura « burro CEE gratuito », 900 tonnellate di burro provenienti dall'ammasso pubblico. I panetti suddetti andavano quindi smerciati in un'unica confezione con un panetto di burro normale dello stesso peso; il prezzo della confezione contenente due panetti non poteva superare quello di 250 grammi di burro normale corrente durante il periodo dello smercio. A tal fine, il Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung (in prosieguo: « BALM »), ente d'intervento agricolo competente per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, doveva mettere 900 tonnellate di burro d'ammasso pubblico a disposizione gratuita di imprese commerciali di sua scelta, le quali si sarebbero contrattualmente impegnate nei suoi confronti a confezionare il burro destinato all'operazione ed a provvedere al suo smaltimento attraverso i dettaglianti.

4 Le ricorrenti, che forniscono gran parte della margarina destinata al mercato di Berlino (Ovest), chiedevano ciascuna al Verwaltungsgericht di Francoforte di vietare in via provvisoria al BALM di effettuare l'operazione. Il Verwaltungsgericht accoglieva le domande con quattro ordinanze del 20 marzo 1985. Su appello del BALM, il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia decideva che le liti erano di competenza del giudice civile, in quanto il BALM si serviva unicamente di strumenti privatistici per effettuare l'operazione, e quindi riformava le ordinanze suddette. Le ricorrenti esperivano tuttavia quattro azioni di merito dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte, allo scopo di far vietare al BALM d'effettuare l'operazione di cui trattasi. Nell'ambito di queste cause il Verwaltungsgericht ha sollevato più questioni pregiudiziali vertenti sulla validità della decisione 25 febbraio 1985 (cause riunite da 133 a 136/85, vedasi pag. 2289). L'operazione ha avuto poscia svolgimento a partire dal 6 maggio 1985.

5 Le ricorrenti fanno valere, a sostegno del loro ricorso, l'inosservanza dei principi del diritto al libero esercizio delle attività lavorative, della stabilizzazione dei mercati, del divieto di discriminazione, della protezione del legittimo affidamento e di proporzionalità. Esse sostengono poi che la decisione è invalida in quanto impone all'ente d'intervento tedesco un comportamento contrario al diritto tedesco della concorrenza, e che un provvedimento del genere non rientra fra quelli che possono essere adottati nel contesto dell'organizzazione comune dei mercati. Infine, esse deducono che la decisione impugnata non trova fondamento nel regolamento del Consiglio n. 1079/77, citato, ed inoltre è viziata da inosservanza di forme sostanziali.

6 Per un'esposizione più ampia dei motivi suddetti e degli argomenti svolti dalla Commissione a sua difesa, si rimanda alla relazione d'udienza.

7 La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso. A tal fine, essa rileva che le ricorrenti non sono riguardate né direttamente né individualmente dalla decisione impugnata. Questa non le riguarderebbe direttamente poiché non imporrebbe loro obblighi. E neppure individualmente, poiché altre imprese rifornirebbero o potrebbero decidere di rifornire di margarina il mercato di Berlino (Ovest). Le ricorrenti potrebbero d'altronde ottenere tutela giurisdizionale dei loro diritti impugnando i provvedimenti interni di esecuzione della decisione 25 febbraio 1985 dinanzi al giudice nazionale e chiedendo a questo di sollevare delle questioni pregiudiziali, o ancora proponendo ricorso per danni contro la Commissione a norma dell'art. 215, 2° comma, del trattato. Non sarebbe dunque necessario valutare per esteso i presupposti della ricevibilità del ricorso di annullamento. Ad ogni modo, le ricorrenti non potrebbero dimostrare alcun interesse ad agire. In effetti, l'operazione si sarebbe già conclusa al momento della pronunzia della Corte.

8 Le ricorrenti ribattono che la decisione impugnata le riguarda direttamente perché ha stabilito tutte le modalità dell'operazione. Essa le riguarderebbe anche individualmente, poiché, al momento dell'adozione della decisione impugnata, il numero dei produttori di margarina operanti sul mercato di Berlino era noto e non poteva variare prima dell'esecuzione di quella. Inoltre, la questione della ricevibilità del ricorso andrebbe risolta in senso affermativo onde garantire alle ricorrenti completa tutela giurisdizionale dei loro diritti. In effetti, le questioni pregiudiziali sollevate dal Verwaltungsgericht di Francoforte vertono solo su talune delle lagnanze che le ricorrenti hanno dedotto a sostegno del presente ricorso, con l'esclusione di quella relativa alla carenza di potere della Commissione per imporre un comportamento contrario al diritto tedesco della concorrenza.

9 È d'uopo ricordare che, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato, il ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione destinata ad un terzo è ricevibile solo se la decisione riguarda il ricorrente direttamente ed individualmente.

10 Secondo una giurisprudenza costante a partire dalla sentenza 15 luglio 1963 (Plaumann, 25/62, Racc. 1963, pag. 201), delle persone fisiche o giuridiche sono riguardate individualmente da una decisione adottata nei confronti di uno Stato membro

solo qualora la decisione le tocchi a causa di date qualità loro proprie o di una situazione di fatto che le caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi le identifichi in modo analogo al destinatario.

11 Nella fattispecie è opportuno constatare che la decisione impugnata non riguarda un numero chiuso di soggetti determinati al momento della sua adozione e di cui la Commissione abbia voluto regolare i diritti. Se la decisione impugnata colpisce le ricorrenti, ciò è dovuto unicamente alle conseguenze di fatto che essa comporta per la loro situazione sul mercato. Sotto questo aspetto, le ricorrenti sono riguardate come lo sarebbe stato chiunque altro che rifornisse di margarina il mercato di Berlino (Ovest) durante lo svolgimento dell'operazione, e dunque non lo sono individualmente come vuole l'art. 173, 2° comma, del trattato.

12 Va respinta la tesi delle ricorrenti secondo cui il presente ricorso dovrebbe dichiararsi ricevibile affinché esse possano fruire di una completa tutela giurisdizionale. Bisogna in effetti rilevare che, in caso d'impugnazione di un provvedimento nazionale di esecuzione di un atto comunitario, l'attore può far valere l'illegittimità dell'atto comunitario ed obbligare quindi il giudice nazionale a statuire sul complesso delle lagnanze formulate in proposito, se del caso previo rinvio alla Corte per l'esame della validità. La circostanza che il giudice nazionale abbia il potere di determinare le questioni da sottoporre alla Corte inerisce al sistema dei rimedi giurisdizionali voluto dal trattato e non costituisce perciò un argomento atto a giustificare l'interpretazione estensiva dei presupposti di ricevibilità contemplati dall'art. 173, 2° comma, del trattato.

13 Alla luce delle considerazioni svolte, è d'uopo concludere che il ricorso è irricevibile.

Sulle spese

14 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e dunque è d'uopo condannarle alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Le spese sono poste a carico delle ricorrenti.

Mackenzie Stuart Galmot Kakouris Schockweiler

Koopmans Everling Joliet Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 maggio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart